COMUNE DI BROGLIANO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018

23 MAG. 2019

Art. 1 - Materie regolate dalla presente contrattazione decentrata.

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo - d'ora in poi CCDI - disciplina le modalità di erogazione del trattamento retributivo accessorio per l'anno 2018.

2. - Oggetto e durata dell'accordo aziendale integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente dal Comune di Brogliano.

2. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente a tempo indeterminato, ivi compreso il personale con contratto a tempo parziale, nonché il personale a tempo determinato assunto con contratto.

3. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

4. Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine convengono sulla durata annuale del presente Contratto collettivo decentrato, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo contratto, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del CCNL del 21 maggio 2018, le parti convengono altresì di avviare in tempi brevi le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.

5. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, alcune disposizioni del presente Contratto collettivo decentrato trovano applicazione dal 1° gennaio 2019.

3. - Interpretazione autentica delle clausole controverse

1.Le parti danno atto che:
"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2.Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato.

3.L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

23 MAG. 2019

Art. 4 - Costituzione del Fondo risorse decentrate (art. 67 – CCNL 2016-2018)

1.Il Fondo risorse decentrate per il 2018, è stato costituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 10.12.2018 e successiva decisione di Giunta Comunale in data 20.12.2018, e con Determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n. 328 del 12.12.2018, n. 357 del 20.12.2018 e n. 43 del 08.02.2019. Il Fondo per il 2018 approvato è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017.
Il tutto dettagliato nell'allegato "A".

2.Viene assicurato il rispetto dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (come richiamato dall'art. 67, comma 7 del contratto in rubrica) laddove si prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*".

3.In particolare, per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è destinato un importo di euro 22.734,04, con diminuzione di € 738,61 rispetto alle precedenti indennità di € 23.472,65. Le risorse parte stabile ammontano ad € 36.238,67, con aumento di € 2.659,30 rispetto il 2016. Le risorse parte variabile ammontano ad € 16.423,45, con riduzione di € 4.760,98 rispetto all'anno 2016 (ex art. 15 c.2 e c.5).
Le risorse complessive destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispettano i limiti delle risorse destinate complessivamente nell'anno 2016.

Art. 5 - Utilizzo del fondo risorse decentrate

1. Per l'anno 2018 il fondo destinato al personale non incaricato di posizione organizzativa, al netto di quanto pagato a titolo di indennità di comparto, di quanto corrisposto per gli incrementi di posizione all'interno della categoria (per la parte di essi a carico del trattamento accessorio), è destinato nel modo seguente:

   a) indennità di condizioni di lavoro (art. 70 bis del CCNL 2016-2018);
   b) indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinques del CCNL 2016-2018);
   c) compensi previsti da disposizioni di legge (art. 68, comma 2, lett. g) del CCNL 2016-2018)
   d) specifici obiettivi di produttività (67, comma 5, lett. b) del CCNL del 2016-2018);
   e) produttività collettiva.

2. Deve, comunque, essere operata una verifica continua delle condizioni che legittimano la percezione delle varie indennità; nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, previa contestazione all'interessato, viene sospesa l'erogazione dell'indennità nel caso in cui la stessa sia periodicamente corrisposta.

Art. 6 - Indennità condizioni di lavoro

1. Nelle more della stipulazione del nuovo CCDI normativo, le parti concordano che i valori delle indennità di rischio, maneggio valori e disagio, come da CCDI 2017, vengano

23 MAG. 2019

adeguati, ove inferiori, all'importo minimo di € 1,00 per ogni giorno di effettivo svolgimento delle attività disagiate o comportanti il maneggio valori, conformemente all'art. 70-bis del CCNL 21.05.2018. L'adeguamento in parola decorre dal 31.12.2018, facendo salva la previsione di cui all'art. 68 comma 3 del CCNL 21.05.2018.

2. A decorrere dall'anno 2019, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori, viene corrisposta un'unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività, con importo pari a quanto erogato il 31.12.2018.

3. L'indennità, per quanto concerne l'esposizione al rischio, sarà corrisposta ai lavoratori del servizio manutentivo (operai) e della polizia locale. Altri lavoratori potranno essere individuati dai Responsabili dei Servizi solo nel caso in cui siano adibiti ad una continuativa e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli.

4. L'indennità relativamente all'espletamento di attività disagiata, sarà corrisposta ai lavoratori:

   Del servizio viabilità (operai), della polizia locale per il disagio connesso all'espletamento di servizi urgenti "su chiamata", per fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità e per garantire il servizio di polizia mortuaria.

5. L'indennità relativamente al maneggio valori sarà attribuita agli agenti contabili che rendono il conto della propria gestione e ai dipendenti che sono addetti, con provvedimento formale dei responsabili dei servizi, a servizi che comportano maneggio di valori di cassa. L'indennità sarà giornaliera e sarà corrisposta, per le sole giornate di effettivo esercizio dell'attività di cassa, all'economo ed agenti contabili che rendono il conto della gestione.

6. Le indennità di particolari condizioni di lavoro del personale esposto a rischi e a disagio, vengono liquidate mensilmente, così come l'indennità maneggio valori.

Art. 7 - Indennità per specifiche responsabilità

1. I criteri e gli importi per l'erogazione delle indennità per specifiche responsabilità continuano, per l'anno 2018, ad essere disciplinati dai precedente contratti decentrati integrativi, validi anche dal 2019, fino a successiva modifica; l'importo delle indennità deve essere stabilito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 70 quinques del CCNL 2016-2018.

2. Saranno attribuite specifiche indennità al personale appartenente alla categoria B-C-D, formalmente incaricato della responsabilità di unità organizzativa complessa o di coordinamento di altri lavoratori, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, per un importo complessivo di € 7.500,00.

3. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di individuare le specifiche responsabilità di procedimenti amministrativi complessi e/o di uffici di seguito elencate:

23 MAG. 2019

Descrizione della specifica responsabilità
a)Procedimenti complessi relativi al settore anagrafe-demografici
b)Procedimenti complessi inerenti l'attività di Segreteria
c)Procedimenti complessi di natura fiscale
d) Procedimenti complessi Ufficio Settore edilizia privata, viabilità e lavori pubblici
e) Coordinamento personale e responsabilità relativi alla polizia locale
f) Procedimenti complessi settore tributi
g) Protocollo - biblioteca

4. Sarà prevista, altresì, un'indennità di € 350,00 per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.70 quinques, comma 2, del CCNL 2016-2018 (Ufficiali stato civile, anagrafe ed Ufficiale elettorale).

5.L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti e, come detto, preceduta da un formale provvedimento di incarico, è annuale. In caso di sospensione della prestazione per permessi ex lege n. 104/92, infortunio sul lavoro e maternità obbligatoria essa è comunque corrisposta anche nei periodi di assenza. L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

6.Per il personale che svolge il proprio servizio con orario a tempo parziale o ridotto, l'indennità dovrà essere corrisposta in proporzione al servizio prestato.

7.Le indennità per specifiche responsabilità vengono liquidate mensilmente.

Art. 8 - Compensi previsti da disposizioni di legge

1. Tra le parti si conviene che le attività cui destinare tali compensi siano rappresentate dagli incentivi previsti dall'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall'attività legata al contrasto all'evasione dell'imposta comunale sugli immobili, con le precisazioni che seguono.

2. Quanto agli incentivi previsti dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parti prendono atto della posizione espressa dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie – con la deliberazione n. 6 del 26 aprile 2018, n. 6, secondo cui l'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017 ha chiarito che tali compensi - erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture - non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

3. Le modalità di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche saranno disciplinati con apposito Regolamento secondo i criteri che saranno oggetto di successiva e separata contrattazione.

23 MAG. 2019

Art. 9 Produttività collettiva

1.La parte del fondo per il trattamento accessorio che residua dall'applicazione dei precedenti articoli viene destinata al finanziamento della produttività collettiva ed individuale, per l'incentivazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di PEG, secondo la metodologia di valutazione in vigore e precisamente:

a) Delle schede di valutazione già usate per gli anni precedenti il cui punteggio massimo era pari a 45, scheda approvata con contratto decentrato 2002-2005 in data 22.9.2005 (come da allegato B al presente) da compilare a cura dei Responsabili di area per il proprio personale;

b) Effettiva presenza in servizio partendo da una base teorica pari a 268 giorni annui detratte tutte le assenze ad eccezione delle seguenti:

- Congedo ordinario;
- Permessi sostitutivi delle festività soppresse;
- Assenze per malattia dovute a causa di servizio o patologie e relative cure collegate a cause di invalidità civile quando il dipendente sia stato assunto con la percentuale relativa alle categorie protette;
- Permessi sindacali retribuiti;
- Riposi compensativi e recupero straordinario;
- Riposo per donazioni sangue
- Riposo per donazione organi;
- Astensione obbligatoria per maternità

2.Ai fini dell'applicazione del presente accordo, i Responsabili dei Servizi titolari di P.O. non entrano nel computo, essendo valutati dal nucleo di valutazione. Ogni Responsabile di servizio valuterà quindi i propri collaboratori sulla base di cui alla tabella suddetta.

3.La produttività collettiva relativa all'anno 2018 verrà liquidata, entro il mese di giugno 2019.

Art. 10 – Disposizioni particolari per gli incarichi di posizione organizzativa.

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. v) del CCNL 2016-2018, le parti concordano che:

a) le posizioni organizzative cui fa riferimento tale disposizione del CCNL 2016-2018 sono rappresentate da coloro che dirigono unità organizzative di particolare complessità;

b) alla retribuzione di risultato di tali posizioni organizzative deve essere destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall'ordinamento del Comune;

c) la determinazione della retribuzione di risultato non potrà essere inferiore al 10% della retribuzione di posizione in godimento;

d) la percentuale della retribuzione di risultato da calcolare sarà stabilita con il provvedimento di determinazione degli obiettivi annuali; nelle more della determinazione dei criteri generali di cui all'art. 14, comma 1, del CCNL 2016-2018, tale percentuale potrà essere definita dal nucleo di valutazione, sentito il Sindaco.

Brogliano,

Letto, confermato e sottoscritto: 23 MAG. 2019

La Delegazione di Parte Pubblica:

Dott. Caporrino Antonio – Segretario comunale

Dott.ssa Mara Busato – Resp. Finanziario

La Delegazione di parte sindacale,

Giulia Miglioranza – Rappresentante FP CGIL _____

Renato Lanaro – Rappresentante CISL _____

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg.:

Caterina Parisotto – Rappresentante RSU CGIL Parisotto Caterina

Roberto Santagiuliana – Rappresentante RSU CISL _____

23 MAG. 2019

ALLEGATO A)

COMUNE DI BROGLIANO

COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' 2018

PARTE FISSA

		2018
RIF. CONTRATTUALE	**VOCI**	**IMPORTI**
Art.31 c 2 ccnl 22/1/04	unico importo consolidato anno 2003	15.738,68
art.15 comma 5 ccnl 1/4/99	correlato ad un incremento stabile delle dotazioni organiche	12.356,57
art.4 comma 2 ccnl 5/10/01	recupero RIA ed Assegni ad Personam personale cessato dopo il 2003	**876,24**
Dichiarazione congiunta n° 14 ccnl 02-05, n. 4 CCNL 06-07 E N. 1 ccnl 08-09	rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali	831,52
art. 2 comma 3, D. Lgs. 165/2001	risparmi di spesa derivanti dal riassorbimento di trattamenti economici non previsi dai contratti collettivi	
art. 14, comma 3 CCNL 1/4/1999	incrementi per riduzione stabile del fondo per il lavoro straordinario	
art. 15, comma 1, lett. L), CCNL 1/04/1999	incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (solo per le quote dopo il 2003)	
art. 32 comma 1 ccnl 22/1/04	0,62% MS 2001	1.727,85
art.32 comma 2 ccnl 22/1/04	0,50% MS 2001	1.393,42
art. 32 comma 7 ccnl 22/01/2004 (solo per alte professionalità)	0,20% monte salari 2001	**557,36**
art .4 comma 1 ccnl 09/05/2006	0,5% monte salari 2003	1.531,33
Art. 67 c.2 lett.b ccnl 2016/2018	differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	**1.225,70**
art. 8 comma 2 CCNL 11.04.2008	0, 6% monte salari 2005	0,00
EVENTUALI DECURTAZIONI (recupero somme erogate in eccedenza a valere su fondi di anni precedenti, trasferimento di personale a seguito decentramento funzioni, salario accessorio personale passato alle Posizioni Organizzative in Enti senza dirigenza, ecc)		0,00
DECURTAZIONE PERMANENTE DALL'ANNO 2015 = riduzione operata nel 2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 e s.m.i. (art. 1 comma 4,5,6 legge stabilità 2014)		0,00
	TOTALE PARTE STABILE	**36.238,67**

PARTE VARIABILE

RIF. CONTRATTUALE	**VOCI**	**IMPORTI**
art. 15 comma 1 lett. D) ccnl 1/4/99	somme derivanti attuazione art. 43 Legge 447/97 (contratti sponsorizzazione, comportanti risparmi di gestione)	0
art. 15 comma 1 lett. D) ccnl 1/4/99	somme derivanti attuazione art. 43 Legge 447/97 (contratti sponsorizzazione, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle amministrazioni e con riferimento alle nuove convenzioni)	0

23 MAG. 2019

art. 15 comma 1 lett. K) ccnl 1/4/99	Risorse previste da disposizioni di legge per inventivi - entrate conto terzi o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT	**0**
art. 15 comma 1 lett. K) ccnl 1/4/99	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi progettazioni ex art. 92, comma 5 e 6 D. Lgs. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014 (dal 19/08/2014)	
art. 15 comma 1 lett. K) ccnl 1/4/99	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000	**0**
art. 15 comma 1 lett. K) ccnl 1/4/99	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi recupero evasione ICI art. 59, comma 1, lett. P) del D. Lgs. N. 446/1997	**0**
art. 15 comma 1 lett. K) ccnl 1/4/99	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - altri - tra cui i compensi per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003	**0**
art.54 ccnl 14/9/00	Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'amministrazione finanziaria (art. 54 del CCNL 14/09/2000)	
art. 15 comma 1 lettera m) ccnl 1/4/99	eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari	0
art.15 comma 5, ccnl 1/4/99		14.026,10
art.15 comma 2 ccnl 1/4/99	art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999 - 1,2% monte salari anno 1997 (incremento max. contrattabile)	2.397,35
	TOTALE PARTE VARIABILE	**16.423,45**

CALCOLO NUOVO LIMITE		
TOTALE PARTE STABILE		36.238,67
TOTALE PARTE VARIABILE		16.423,45
TOTALE DESTINATO ALLE INDENNITA' PER LE P.O.		22.734,04
TOTALE		**75.396,16**

SCHEDA DI VALUTAZIONE

COGNOME E NOME

CATEGORIA E POSIZIONE

SETTORE

	PARAMETRI	PUNTEGGIO		
		Sufficiente (1)	Buono (2)	Eccellente (3)
1	Apporto in termini di conoscenza			
2	Apporto in termini di esperienza			
3	Apporto in termini di capacità operative			
4	Apporto in termini di precisione			
5	Apporto in termini di puntualità di risposta			
6	Apporto in termini di assiduità			
7	Apporto in termini di impegno			
8	Apporto in termini di collaborazione			
9	Disponibilità alla crescita personale			
10	Grado di coinvolgimento			
11	Orientamento all'utenza/all'integrazione			
12	Orientamento al risultato			
13	Flessibilità e adattamento organizzativo			
14	Apporto in termini di autonomia/responsabilità			
15	Apporto in termini di iniziativa/ricerca di qualità			

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

MOTIVAZIONI:

DATA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

23 MAG. 2019